

## ZOOM EUROPA

## ALIQUOTE PROGRESSIVE APPLICATE SU UN SISTEMA A SCAGLIONI DI REDDITO

# Nel Regno Unito l'autodichiarazione è "fiscally correct"

Due acconti infrannuali e un saldo finale disciplinano la liquidazione delle imposte



I gioielli della Corona

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è uno Stato europeo totalmente insulare. Abitato originariamente da popolazioni celtiche, dal 55 a.C. è stato occupato dai Romani che, giunti ai confini attuali della Scozia, lo trasformarono nella provincia di Britannia. Il territorio, suddiviso in contee metropolitane (e non) e distretti unitari, è sede di una monarchia costituzionale. Il sovrano è capo dello Stato mentre il potere legislativo e il potere esecutivo sono affidati rispettivamente a un parlamento bicamerale e al governo. Membro della Nato a partire dal 1958 ha aderito all'Efta (Associazione Europea di Libero Scambio) insieme ad Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Islanda e Finlandia da cui ha deciso di uscire nel 1972 per entrare a far parte della Comunità Economica Europea (CEE).

## Il sistema impositivo

Le persone fisiche fiscalmente residenti (ordinari e non) e domiciliate nel Regno Unito sono normalmente assoggettate a tassazione sui redditi ovunque prodotti (*world-wide principle*) mentre i soggetti residenti (ordinari o non), ma non domiciliati nel Paese, sono tassati soltanto sui redditi prodotti all'interno e sui redditi di fonte estera "rimessi" nel Regno Unito. Infine i soggetti non residenti e non domiciliati sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti all'interno. La base imponibile è determinata dalla sommatoria delle diverse categorie di reddito individuate dalla normativa fiscale, così distinte in base alla natura della fonte: redditi immobiliari, da lavoro dipendente, redditi d'impresa e di lavoro autonomo, redditi da capitale (compresi i dividendi), capital gain.

## Il calcolo delle imposte

A ciascuna categoria reddituale sono applicate regole specifiche per il calcolo dell'imposta dovuta. Questo significa, ad esempio, che la tassazione delle plusvalenze da cessione di "assets" (partecipazioni in società, immobili) viene applicata in percentuale variabile al periodo di possesso del bene. Le aliquote di imposta sono applicate secondo un sistema a scaglioni di reddito fino ad un massimo del 40 per cento per i soggetti che possiedono un reddito imponibile annuo superiore a 31.400 sterline. È inoltre garantita una serie di crediti d'imposta, parametrati alla situazione personale del contribuente, nel limite del 10 per cento di un ammontare che viene determinato annualmente. L'obbligazione tributaria è basata sul sistema dell'autodichiarazione e la liquidazione dell'imposta dovuta avviene attraverso il pagamento di due acconti infrannuali calcolati in base al reddito precedente e di un saldo finale a conguaglio. L'anno fiscale per tutte le imposte parte il 6 aprile ad eccezione di quelle societarie e dell'Iva. Per le società l'anno fiscale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo.

## Il fisco e le imprese

Le società costituite o con sede d'affari nel Regno Unito sono soggette alla Corporation Tax sui redditi prodotti su base mondiale. L'imputazione dei costi e dei ricavi avviene sulla base delle risultanze contabili applicando le opportune variazioni in aumento e in diminuzione richieste dalla normativa fiscale dovute all'esenzione da tassazione di dividendi e di altre distribuzioni di utili ricevuti da società residenti; all'esenzione da tassazione dei capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni, pari al 10 per cento o più del capitale, e detenute da almeno un anno a condizione che la società cedente e ceduta svolgano prevalentemen-

## LA GRAN BRETAGNA



La bandiera simboleggia l'unione delle nazioni (Union Jack)

all'interno della Gran Bretagna. Si tratta di un disegno composito delle Croci di San Giorgio (bandiera dell'Inghilterra), di Sant'Andrea (bandiera della Scozia), e di San Patrizio (bandiera dell'Irlanda), rispettivamente patroni dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda. Non figura il drago gallese in quanto la prima Union Jack fu realizzata nel 1606 quando il principato del Galles era già parte integrante dell'Inghilterra.

te attività commerciale (80 per cento o più del fatturato deve essere di natura commerciale); alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento secondo metodi e coefficienti stabiliti; all'indeducibilità di alcuni accantonamenti. Attualmente l'aliquota della Corporation Tax è pari al 30 per cento e si applica ai redditi d'impresa che superano 1,5 milioni di sterline. Una esenzione totale è invece prevista per i redditi non superiori alle 10mila sterline, mentre un'aliquota ridotta del 19 per cento si applica alle società di piccole/medie dimensioni che realizzino utili compresi tra le 50.001 e le 300mila sterline. La normativa fiscale permette di riportare illimitatamente le perdite che fanno riferimento all'attività d'impresa.

Guerrino Sozza

## IL TEMA DEL MESE

-Il transfer pricing nel Regno Unito



PAGG. 2-3

## QUADERNI GIURIDICI

-La classificazione delle fonti normative nel diritto comunitario  
-Il diritto comunitario e i principi di fiscalità internazionale



PAGG. 4-5

## OLTRE CONFINE

-Rischi e opportunità all'ombra del Dragone cinese...  
-...che affila le unghie contro l'evasione fiscale



PAG. 6

## DIRITTO E DIRITTI

-OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE  
-DALL' UNIONE EUROPEA



PAG. 7

# Il transfer pricing

## in Gran Bretagna valorizza l'onere della prova

Al contribuente il compito di dimostrare l'applicazione del corretto prezzo di trasferimento

A partire dalla fine degli anni '90, con l'adozione del nuovo sistema di imposizione basato sull'autodeterminazione della base imponibile e sull'autoliquidazione dell'imposta, anche il contribuente britannico si è assunto la responsabilità di calcolare autonomamente il proprio reddito su cui applicare l'imposta e, di conseguenza, in caso di transazioni infragruppo, anche l'onere di applicare il "giusto prezzo" di trasferimento. La Legge Finanziaria del 1998, infatti, introduceva nella legge sull'Imposta sui redditi Societari del 1988<sup>1</sup>, due nuove specifiche regole sul transfer pricing<sup>2</sup>, sostitutive delle precedenti. L'obiettivo è adeguare le disposizioni nazionali ai principi contenuti nell'articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse e nelle Linee Guida<sup>3</sup> dell'Ocse. In particolare le modifiche apportate, oltre ad attribuire al contribuente il compito di dimostrare l'applicazione del corretto "prezzo di trasferimento" nella determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, hanno condotto ad un allargamento del campo di applicazione della disciplina del transfer pricing attraverso l'individuazione di una più vasta fatti-



specie di situazioni di "controllo". Nel contempo sono stati adeguati ai normali criteri di reperimento previsti per le altre imposte gli speciali poteri di acquisizione di informazioni e dati presso il contribuente. Infine il 17 marzo 2004, il Ministro del Tesoro confermava, sia pure con qualche eccezione, l'applicazione della disciplina del transfer pricing anche agli scambi tra consociate residenti per i redditi prodotti a decorrere dal 1° Aprile 2004.

### La deducibilità dei costi e l'imputazione dei ricavi

Le regole specifiche sul transfer pricing non costituiscono l'unico mezzo di cui l'Amministrazione finanziaria dispone per

verificare l'applicazione del corretto prezzo di trasferimento nella determinazione del reddito imponibile. La sez.74 della legge sull'imposta sui redditi delle società del 1988, definendo le condizioni di deducibilità dei costi d'impresa, stabilisce il divieto di dedurre fiscalmente qualsiasi spesa non interamente ed esclusivamente sostenuta per l'attività commerciale<sup>4</sup> ovvero qualsiasi perdita non intervenuta a seguito dello svolgimento di attività commerciale.

Inoltre negli anni '60 dal punto di vista del venditore alcune decisioni giurisprudenziali<sup>5</sup> hanno stabilito il principio secondo cui i ricavi di vendita relativi ad operazioni non inerenti all'attività d'impresa dovessero esse-

re rideterminati in base al valore di realizzo del bene ceduto. Queste disposizioni permettono all'Amministrazione finanziaria britannica di integrare i profitti conseguiti da un compratore o da un venditore rettificando quei costi e integrando quei ricavi che non "derivino interamente ed esclusivamente da operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività commerciale". Non essendovi alcuna limitazione, le stesse disposizioni sono potenzialmente applicabili anche alle operazioni intercorse tra soggetti residenti e non residenti nei casi in cui, ad esempio, il prezzo di trasferimento pagato ad un'impresa associata sia eccessivamente basso da far ritenere l'operazione a carattere non commerciale.

1. The Income and Corporation Tax Act del 1988.

2. La sezione 108 e il fascicolo 16 della Legge Finanziaria del 1998 ha abolito le Sezioni 770-773 della legge sull'imposta sui redditi societari inserendo il Prospetto 28AA contenente le nuove regole applicabili dal 1° luglio 1999.

3. "The Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations".

4. "Purposes of the trade".

5. Caso "Sharkey vs Werner". Il caso riguarda il valore al quale i "cavalli" venivano distolti da un allevamento (svolgente attività commerciale) per essere destinati ad uso personale come cavalli da competizione. La Camera dei Lords stabiliva che gli stessi dovevano essere distolti al loro prezzo di mercato e non al costo di allevamento e pertanto riprendeva a tassazione i profitti non realizzati a seguito di detta operazione.

6. L'Amministrazione Finanziaria, in un proprio documento esplicativo del 1997, ha spiegato che il termine rispecchia l'espressione "condizioni definite o imposte" di cui all'art.9 del modello Ocse comprendendo tutti i termini e le condizioni relativi all'operazione o alla serie di operazioni effettive quali si considerano a titolo esemplificativo, le vendite, i permessi e le locazioni, i contributi e i trasferimenti di diritti, gli interessi e le licenze, la fornitura di impianti strumentali di ogni tipo e i prestiti.

7. Società di capitali, società di persone o persone fisiche.

8. Il termine "operazione" comprende gli accordi, i patti e le pratiche comuni (legalmente ammessi o meno). Nella locuzione "serie di operazioni" invece, si comprendono anche le operazioni intraprese, non necessariamente una successiva all'altra, in conseguenza o in relazione ad uno stesso accordo. L'Amministrazione finanziaria ha reso noto che nel termine sono comprese anche le operazioni per le quali non sia stato concordato alcun corrispettivo e quelle che non avrebbero avuto luogo in regime di libera concorrenza, incluse le operazioni di cui soltanto uno o anche nessuno dei due soggetti ne abbia preso parte. Non è pertanto necessario che i "soggetti coinvolti" abbiano posto in essere l'operazione direttamente e ciò che interessa è invece l'esistenza del "rapporto di partecipazione" tra i soggetti al momento della definizione o dell'applicazione dei termini e delle condizioni relative all'operazione stessa.

9. La norma specifica inoltre che è compreso il caso in cui pur sussistendo le condizioni definite dalle parti, non esistano specifiche condizioni applicabili all'operazione, in regime di libera concorrenza.

10. L'estensione della disciplina del transfer price anche alle transazioni tra i contribuenti residenti soggetti all'applicazione della normale aliquota d'imposta è avvenuta in risposta ad un caso dell'Unione Europea nel quale si sosteneva la disparità di trattamento tra soggetti inglesi e soggetti residenti in altri Paesi appartenenti all'Ue.

11. Sezione 840 della Legge sull'Imposta sulle società.

12. Il riferimento è alla definizione di "imprese associate" di cui alla sezione 416 della Legge sull'Imposta sui redditi Societari, che recita: "una società è considerata "impresa associata" in un dato momento, se

## La norma interna sul Transfer Price

La disciplina specifica sul corretto prezzo di trasferimento, introdotta dalla Legge Finanziaria del 1998, è applicabile ai redditi imponibili conseguiti negli esercizi d'imposta chiusi dopo il 30 giugno 1999 e regola gli effetti reddituali generati dalle operazioni tra soggetti legati da un "rapporto di partecipazione". La norma interviene sulle condizioni ("le condizioni effettive"<sup>6</sup>) definite o applicate tra due soggetti ("soggetti coinvolti") attraverso una o una serie di operazioni<sup>7</sup> laddove, al momento della definizione o dell'applicazione di tali "condizioni effettive", "uno dei soggetti coinvolti partecipi direttamente o indirettamente al management, al controllo o al capitale dell'altro ovvero, lo stesso soggetto o gli stessi soggetti partecipino direttamente o indirettamente al management, al controllo o al capitale di entrambi". In particolare, nel caso in cui le "condizioni" dell'operazione dovessero differire da quelle applicabili tra due imprese indipendenti (in condizioni di libera concorrenza) e finissero per conferire un potenziale vantaggio fiscale ad uno o ad entrambi i soggetti coinvolti, "i profitti o le perdite del soggetto o dei soggetti potenzialmente avvantaggiati fiscalmente devono calcolarsi applicando le condizioni che si sarebbero applicate in presenza di un regime di libera concorrenza"<sup>8</sup>.

Inoltre la legge specifica che le "compensazioni di reddito" devono avvenire esclusivamente a favore dell'Amministrazione finanziaria britannica in tutti i casi in cui<sup>9</sup>, per effetto di tali condizioni, il soggetto consegua un minor utile o una maggiore perdita fiscalmente rilevanti.

## Il "rapporto di partecipazione"

La legislazione britannica sul Transfer Price (Prospetto 28AA) impone che, al momento della definizione o dell'applicazione delle "condizioni" dell'operazione, uno dei soggetti *direttamente o indirettamente* partecipi al management, al controllo o al capitale dell'altro soggetto ovvero, lo stesso o gli stessi soggetti *direttamente o indirettamente* partecipino al management, al controllo o al capitale di ciascuno dei soggetti.

La nota esplicativa alla norma, emanata dall'Amministrazione finanziaria, spiega tale rapporto di partecipazione in riferimento alla definizione di "controllo" contenuta nella normativa interna<sup>11</sup> e chiarisce che la disciplina sul Transfer Pricing è applicabile ai casi in cui uno dei soggetti coinvolti nell'operazione "controlla" l'altro o entrambi i soggetti siano controllati da un'unica persona<sup>12</sup>. Secondo la normativa, inoltre, un soggetto partecipa direttamente al management, al controllo o al capitale di un altro soggetto se e soltanto se questo altro soggetto partecipato è, in quel dato momento, una società di capitali o una società di persone. Questo significa che deve esistere almeno una società o una partnership tra i soggetti con-

trollati<sup>13</sup>. La Sezione 840 della Legge sull'Imposta sui Redditi societari, contiene due diverse definizioni del concetto di "controllo", dipendenti dal fatto che il soggetto controllato sia o meno un ente con personalità giuridica (società di capitali o partnership<sup>14</sup>). Con riferimento ad un ente controllato con personalità giuridica la legge dispone che, il controllo si sostanzia nel "potere di un soggetto di assicurare attraverso la detenzione di partecipazioni o il potere di voto in quello o qualsivoglia altro ente con personalità giuridica o per mezzo di ogni altro potere attribuito dallo statuto o da ogni altro documento che regola quella o qualsivoglia altro ente con personalità giuridica che gli affari di detto ente siano condotti in base alla volontà di quel soggetto".

Con riferimento ad un ente controllato senza personalità giuridica, invece, il concetto di controllo viene inteso come "il diritto a condividere più della metà del patrimonio o a ricevere più della metà del reddito dell'ente (partnership)". La norma interna sul transfer price, estendendo il concetto di controllo di cui alla Sezione 840A, ha stabilito che un soggetto partecipa *indirettamente* al management, al controllo o al capitale di un altro soggetto in un determinato momento qualora il soggetto controlli potenzialmente detto altro soggetto direttamente in forza di *certi diritti e poteri*<sup>15</sup> attribuiti o attribuibili, ovvero per il fatto che il soggetto sia, in quel momento, un *maggior partecipante*<sup>16</sup> nell'impresa di questo altro soggetto.

## I principi applicati dall'Amministrazione

L'Amministrazione finanziaria britannica, accertando la corrispondenza tra il prezzo effettivamente praticato dalle parti e quello applicabile in regime di libera concorrenza, si conforma ai principi, alle linee guida e ai metodi indicati dall'Ocse. Riconoscendo che due imprese associate sono in grado di stipulare tra loro un maggior numero di accordi o contratti rispetto a due imprese tra loro indipendenti, lo scopo che l'Amministrazione finanziaria si prefigge è assicurare che i pagamenti riflettano adeguatamente i prezzi di libera concorrenza sulla base degli effettivi benefici ricevuti dalle parti, nel tentativo di non modificare la natura dell'operazione effettiva<sup>17</sup>. In applicazione dei metodi individuati dall'Ocse<sup>18</sup>, l'Amministrazione effettuerà tutte le opportune valutazioni considerando ogni dato, informazione e circostanza rilevante, esistente e conosciuta al momento dell'applicazione del prezzo praticato fra le parti. Nel caso di applicazione del metodo del "costo maggiorato" l'Amministrazione finanziaria provvede a valutare attentamente le evidenti difficoltà di quantificare e di allocare i costi di produzione di un prodotto (o servizio) ceduto, consapevole della possibilità che a volte, anche in un regime di libera concorrenza, la cessione di beni o la prestazioni di servizi può avvenire ad un prezzo non suffi-

ciente a recuperarne i costi di produzione. In caso di utilizzo del metodo del "prezzo di rivendita" invece, saranno valutati attentamente la natura e la dimensione dell'attività dell'impresa per comprendere l'adeguatezza del margine applicato al costo di produzione. Infine nel caso di ricerca del prezzo di libera concorrenza attraverso il metodo del "prezzo comparabile", i fattori rilevanti necessari ad assicurare la comparabilità dei prezzi potranno essere, ad esempio, le politiche fiscali, le valute e le politiche di mercato dei Paesi coinvolti, le preferenze del consumatore, il marchio, le garanzie sul prodotto ed ogni altro elemento idoneo a differenziare il prezzo dei beni simili.

## La documentazione da presentare

Le società residenti che ricadono nel regime di applicazione del transfer price devono predisporre la propria dichiarazione dei redditi in base alle regole previste dalla disciplina e conservare la documentazione che ne comprova i criteri di redazione.

A tal proposito l'Amministrazione finanziaria britannica ha fornito una guida<sup>19</sup> di ausilio al contribuente, relativa alle tipologie e ai contenuti dei documenti e delle prove che lo stesso deve conservare ed esibire per dimostrare la conformità degli scambi con le consociate, residenti e non, alle regole di transfer pricing. Tali documenti e prove sono stati divisi in quattro categorie:

- le registrazioni contabili, che riportano i risultati effettivi dell'attività e delle operazioni rilevanti e consentono la redazione del bilancio;
- le registrazioni fiscali, che identificano le riprese fiscali e i relativi valori, e possono comprendere gli aggiustamenti fiscali in applicazione delle regole di transfer pricing;
- le registrazioni relative alle operazioni con le consociate, che individuano le operazioni rilevanti soggette all'applicazione delle regole sul transfer pricing;
- i documenti comprovanti l'applicazione del regime di libera concorrenza.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata<sup>20</sup>. L'Amministrazione ha, inoltre, fornito alcune indicazioni in merito alla procedura da adottare per dimostrare l'applicazione del prezzo di libera concorrenza in base ai principi generali stabiliti dalla Linee Guida dell'Ocse. In particolare il contribuente dovrebbe produrre i documenti richiesti rendendoli consultabili all'Amministrazione finanziaria<sup>21</sup>; identificare la o le operazioni rilevanti e descrivere la natura del business in forza del quale l'operazione rilevante è sorta; produrre o indicare gli accordi intervenuti tra le parti<sup>22</sup> e i rischi da queste assunti; descrivere il metodo usato per stabilire il prezzo di libera concorrenza e spiegare le ragioni della scelta del metodo. Inoltre viene suggerito all'impresa di spiega-

re la propria strategia commerciale, gestionale e/o quella del gruppo cui appartiene, indicando l'attuale attività svolta e quella futura, il livello di tecnologia e le condizioni del mercato. L'Amministrazione finanziaria provvederà a non richiedere documenti che ragionevolmente non siano stati necessari al momento della redazione della dichiarazione dei redditi o documenti e informazioni non inerenti alle operazioni rilevanti, superflui o riguardanti metodi di transfer pricing diversi da quello prescelto dal contribuente. I documenti devono esistere prima della redazione della dichiarazione dei redditi e devono essere conservati per il periodo di tempo più lungo tra i sei anni che decorrono dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono e la data in cui si completano le eventuali richieste di documenti in corso<sup>23</sup>.

Guerrino Sozza

## LA SCHEDA

FORMA DI STATO:

Monarchia Costituzionale

SUPERFICIE: 244.755 Kmq.

Il Regno Unito, anche chiamato Gran Bretagna, comprende l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del nord nelle Isole britanniche.

DENSITÀ: (ab./kmq): 247

POPOLAZIONE: 59.650.000 abitanti

CAPITALE: Londra

LINGUA: inglese (ufficiale), gallese, gaelico, scozzese

MONETA: sterlina

RELIGIONE: anglicana, cattolica, musulmana, induista.



in quel momento o in un momento antecedente, non superiore all'anno, ha il controllo dell'altra o entrambe sono controllate dalla stessa persona o dalle stesse persone.

13. Ciò rende la norma non applicabile ai rapporti intercorsi esclusivamente tra persone fisiche o tra trusts e beneficiari.

14. Nell'accezione inglese di società di persone o associazione in partecipazione.

15. Regole precise definiscono tali diritti e i poteri. Vengono compresi anche i diritti e i poteri che il potenziale partecipante acquisirà o avrà titolo di acquisire o i diritti o poteri delle persone correlate allo stesso partecipante.

16. Un soggetto è definito il "maggior partecipante" di un soggetto se questo soggetto partecipato è una persona giuridica o una partnership e il maggior partecipante ed un altro soggetto detengono ciascuno almeno il 40 per cento dei diritti, delle partecipazioni e dei poteri ed insieme controllano il soggetto partecipato. Detta condizione "del 40 per cento" è stata appositamente inserita nella normativa interna per far rientrare le joint venture nell'applicazione delle regole di transfer pricing, nei casi in cui una società che ne facesse parte risultasse una potenziale maggior partecipante pur non possedendo il controllo diretto.

17. L'amministrazione britannica ad esempio, non tratta come distribuzione di dividendi gli eventuali pagamenti in eccesso dalla controllata alla controllante in relazione ad una cessione di beni ovvero non rende inefficace un accordo sulla somministrazione di servizi tra consociate soltanto perché lo stesso non si sarebbe stipulato tra due imprese indipendenti.

18. Le Linee Guida stabiliscono che la dimostrazione dell'applicazione del regime di libera concorrenza deve essere "conforme agli stessi principi prudenziali di gestione aziendale che regolano il processo di valutazione di una decisione aziendale avente un livello di complessità e di importanza simili".

19. Disponibile sul sito [www.inlandrevenue.gov.uk](http://www.inlandrevenue.gov.uk).

20. A decorrere dal 1° aprile 2004 la mancata esibizione dei documenti richiesti comporta una sanzione penale (sospesa come detto fino al 1° aprile 2006) a carico del contribuente. Detta sanzione non si applica nel caso in cui i documenti, quando esibiti, non siano idonei a dimostrare la conformità ai principi di libera concorrenza.

21. Eventualmente accompagnati da traduzione.

22. Accordi di distribuzione, accordi di produzione o fornitura, contratti di prestazione di servizi, accordi di ricerca e sviluppo, finanziamenti od altri accordi finanziari, accordi di ripartizione dei costi, ed ogni altra documentazione relativa alla loro eventuale rinegoziazione.

23. Consapevole dell'onere economico relativo alla produzione dei dati che grava sul contribuente, l'Amministrazione fiscale ha spiegato che, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo rilevante, la documentazione da conservare non deve necessariamente esistere nella forma eventualmente richiesta dall'Amministrazione stessa.

**QUADERNI GIURIDICI**
**PRINCIPI, PLURALITÀ E RAPPORTI GERARCHICI**

# La classificazione delle fonti normative nel diritto comunitario

## Dal valore "superlegislativo" dei Trattati alle caratteristiche degli atti derivati

La Comunità Europea è stata istituita a seguito del Trattato firmato a Roma in Campidoglio il 25 marzo del 1957 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Dal 1° gennaio 1973 sono entrati a farne parte anche la Gran Bretagna, la Danimarca e l'Irlanda cui tuttavia parte dell'ordinamento comunitario è stato applicato progressivamente. Obiettivo del Trattato era di eliminare le barriere che ostacolavano la libera circolazione dei lavoratori, dei beni, dei servizi e dei capitali per garantire il corretto funzionamento del Mercato Comune europeo ed evitare che le politiche adottate autonomamente dai singoli Stati, nell'esercizio della propria sovranità, potessero comprometterlo. Uno dei fattori di successo della Comunità europea è senz'altro individuabile nella sua capacità di produrre un proprio diritto e di imporre il rispetto ai partecipanti.

### Il Trattato di Roma e l'ordinamento italiano

Fonti primarie di tale diritto sono lo stesso Trattato di Roma ed i successivi che lo hanno modificato e integrato. Il Trattato di Roma è stato recepito, nell'ordinamento interno italiano, con il cosiddetto "ordine di esecuzione" dato con legge ordinaria di ratifica, n. 1203 del 14 ottobre 1957. Lo Stato italiano, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, ha accettato una limitazione della propria sovranità nei settori di competenza della Comunità europea. L'articolo 10 del Trattato istitutivo della Cee obbliga gli Stati membri ad astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il raggiungimento degli scopi della Comunità europea nonché a cooperare con le istituzioni comunitarie per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e dagli atti normativi adottati dalle stesse istituzioni. Sebbene ratificato con legge ordinaria, il Trattato di Roma assume una particolare valenza. Infatti secondo la Corte di Giustizia (caso Van Gend en Loos), con il Trattato di Roma gli Stati membri non hanno soltanto stabilito obblighi reciproci, come avviene a seguito dei comuni accordi internazionali, ma, rinunciando alla propria sovranità, hanno dato vita ad un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale.

### Diritto interno e comunitario

Come ogni norma di diritto internazionale anche quelle di diritto comunitario sono destinate a disciplinare i comportamenti degli Stati membri nel loro reciproci rapporti ma con l'importante particolarità, evidenziata dalla Corte di Giustizia, di produrre effetti anche nei confronti dei singoli. Allo stato attuale, al diritto comunitario, oltre ad una assoluta preminenza sul diritto interno, è riconosciuta efficacia diretta, nel senso che le sue norme, ricorrendo determinate condizioni, sono di immediata applicazione nei confronti degli Stati membri e dei cittadini. La giurisprudenza ha ribadito che i Trattati comunitari (in particolare i trattati istitutivi della Ceca, della Comunità Europea, dell'Euratom e dell'Unione Europea, nonché



Il Campidoglio a Roma

quelli successivi che lo hanno modificato e integrato) formano una sorta di carta costituzionale della Comunità e costituiscono le fonti primarie del diritto comunitario.

### Le fonti di diritto derivato...

Accanto alle fonti primarie, si pongono le fonti normative di diritto comunitario derivato, individuate dall'articolo 249 del Trattato istitutivo della Cee negli atti emanati dalle istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo), in attuazione dei Trattati. Tali atti sono i regolamenti, le direttive, le decisioni, i pareri e le raccomandazioni. L'articolo 249 stabilisce che il regolamento, quale fonte normativa di diritto derivato, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La direttiva, invece, vincola gli Stati soltanto al raggiungimento di un determinato obiettivo, senza imporre l'adozione di particolari mezzi. Essa rappresenta lo strumento normativo precipuo per uniformare gli ordinamenti nazionali. Prevalente, però, anche a causa dell'inattività dei Paesi membri, è stato il ricorso alle Direttive self executing, che, in quanto assolute ed incondizionate, hanno diretta ed immediata applicazione. La decisione è l'atto obbligatorio, in tutti i suoi elementi, esclusivamente per i destinatari da essa espressamente designati mentre i pareri e le raccomandazioni, non avendo carattere vincolante, non rientrano nelle fonti normative propriamente dette.

### ...e le fonti non scritte

Esistono poi le fonti non scritte, costituite, in primo luogo, dai principi generali del diritto mutuati dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri, elaborati e adattati al sistema comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Fra i principi di maggior rilievo, enunciati dalla Corte, figurano: la definizione dell'ordinamento comunitario autonomo e originario; la superiorità del diritto comunitario sui diritti nazionali; la fissazione di un elenco di diritti individuali e fondamentali; il divieto di una pronuncia giurisdizionale sulla validità di atto comunitario da parte dei giudici nazionali senza una preventiva pronuncia della

Corte di Giustizia; l'applicabilità immediata delle norme comunitarie con contenuto preciso e incondizionato da parte di organismi legislativi, giudiziari ed amministrativi. Oltre agli atti tipici, indicati dall'articolo 249, ne esistono altri, c.d. atipici, che assumono carattere giuridicamente vincolante qualora abbiano un effettivo contenuto normativo.

### Il diritto fiscale comunitario

In materia strettamente fiscale, a prescindere dalle disposizioni che mirano ad abolire le imposizioni doganali fra gli Stati membri, le norme primarie non sono molte. Il cosiddetto diritto primario fiscale è composto, sostanzialmente, da quattro disposizioni (articoli 90-93 del Trattato CEE) che recepiscono i principi consolidati nell'ordinamento fiscale internazionale. Queste disposizioni hanno il compito di tutelare la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato dalle distorsioni che la tassazione potrebbe provocare. L'esigenza di tutelare la concorrenza ha quindi indotto il Legislatore comunitario a concentrare l'attenzione, principalmente, sulle imposte indirette piuttosto che non sulle imposte sul reddito. Le norme primarie del Trattato di Roma hanno ad oggetto, infatti, le sole imposte indirette e in particolare Iva, accise e imposta sui conferimenti di capitale. Gli articoli 90 e 91 stabiliscono il principio generale di neutralità fiscale negli scambi commerciali intracomunitari che impedisce la creazione di discipline fiscali differenziate sulla base della provenienza delle merci.

### La discriminazione fiscale

L'articolo 90, in particolare, pone il divieto di discriminazione fiscale. Questa disposizione impedisce agli Stati membri, di assoggettare i prodotti provenienti da altri Stati membri ad imposte interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali e di proteggere, anche indirettamente, altre produzioni. Si tratta del cosiddetto "divieto del protezionismo fiscale". La Comunità, attraverso l'affermazione dei predetti principi, intende impedire che i singoli Stati pongano in essere manovre fiscali finalizzate alla difesa protezionistica delle economie nazionali. Un altro importante principio del diritto fiscale comunitario, mutuato dalle regole vigenti nella fiscalità internazionale, è il principio della tassazione delle merci nel luogo di destinazione. È ricorrente nella fiscalità inter-

nazionale, infatti, la regola che prevede la tassazione delle importazioni e la detassazione delle esportazioni. La detassazione viene attuata, generalmente, mediante il rimborso delle imposte pagate sulle merci destinate all'esportazione. La funzione normale della detassazione dovrebbe essere quella di assicurare la concreta parità di trattamento fiscale tra merci nazionali e merci importate. Tuttavia dietro apparenti restituzioni delle imposte si celano, a volte, sovvenzioni illecite alle proprie esportazioni, con conseguente danno per le merci straniere. Per evitare tale inconveniente, l'articolo 91 TCE dispone che "i prodotti esportati" nel territorio di uno degli Stati membri non possano beneficiare di alcun rimborso di imposte interne che sia superiore all'onere complessivo delle imposte ad essi applicate direttamente o indirettamente. Tuttavia se è vero che le imposte dirette sono trattate in maniera molto marginale dal Trattato, occorre precisare che in un caso la Corte di Giustizia, valorizzando la locuzione "imposizioni interne di qualsivoglia natura" utilizzata dall'articolo 90, ha esteso la norma anche al campo delle imposizioni dirette e, in particolare, delle imposte sui redditi (caso Schumacher).

### L'armonizzazione legislativa

L'obiettivo di realizzare il "Mercato Interno" ha reso indispensabile eliminare gli ostacoli fiscali agli scambi intracomunitari, attraverso l'armonizzazione delle legislazioni fiscali nazionali. L'articolo 93 del Trattato affida al Consiglio (che delibera all'unanimità) l'adozione di tutte le disposizioni di diritto derivato necessarie per assicurare l'armonizzazione delle legislazioni nelle materie delle imposte sulla cifra d'affari, delle imposte di consumo, delle altre imposte indirette ed il migliore funzionamento del mercato interno. L'imposta sul valore aggiunto è attualmente l'unica imposta armonizzata a livello comunitario. Su di essa, in quanto capace di garantire un'effettiva neutralità concorrenziale negli scambi intracomunitari, si è concentrata l'attenzione del Legislatore comunitario. Nonostante i regolamenti costituiscano la fonte normativa derivata di maggior rilievo, la Comunità Europea non ha fatto largo uso di questo strumento in materia fiscale in quanto la fiscalità resta tuttora di competenza esclusiva degli Stati. Attualmente i regolamenti adottati sono stati destinati, prevalentemente, a disciplinare le forme di cooperazione ed assistenza amministrativa nell'accertamento, nei controlli fiscali e nella lotta alle frodi, in quanto in tali materie non risulta intaccata la sovranità fiscale degli Stati.

### Regolamenti e Direttive

In materia d'imposta sul valore aggiunto la cooperazione amministrativa è disciplinata dal regolamento n. 1798 del 2003. La funzione di questo regolamento è di realizzare un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri ed una collaborazione con la Commissione capace di assicurare una corretta applicazione dell'Iva. Nel rispetto della competenza fiscale esclusiva degli Stati, l'indirizzo

finora seguito dal Consiglio è stato di privilegiare la direttiva quale strumento capace di armonizzare le condizioni, le tecniche e le modalità del prelievo senza, nel contempo, compromettere la sovranità in materia degli Stati. La Direttiva, infatti, vincola soltanto al raggiungimento dell'obiettivo da essa indicato, lasciando liberi gli Stati membri di adottare il mezzo di attuazione ritenuto più congruo.

La Direttiva 77/799/CEE disciplina la reciproca assistenza fra gli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, con l'obiettivo di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, mentre la Direttiva 76/308/CEE, stabilisce le norme e le procedure per garantire il recupero in ogni Stato membro dell'imposta sul valore aggiunto. Attualmente le Direttive di maggior rilievo sono quelle che disciplinano l'Iva (individuata dalle Direttive 67/227 e 67/228 quale imposta comune sulla cifra d'affari che regola gli scambi): 77/388/CEE (cosiddetta VI Direttiva), 89/465/CEE 91/680/CEE, 92/111/CEE.

Nonostante la carenza nel Trattato di specifiche norme sull'armonizzazione delle imposte dirette, anche questo settore della fiscalità ha avuto, soprattutto a partire dagli anni '90, una notevole evoluzione seppure in limitati settori. Nel campo della fiscalità diretta sono vigenti le direttive 90/434/CEE e 90/435/CEE. Mentre la prima ha istituito un regime fiscale comune per le operazioni transfrontaliere di ristrutturazione, in particolare per le fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, la seconda ha introdotto, nei sistemi fiscali nazionali, un regime fiscale comune applicabile alla distribuzione degli utili dalla società partecipata (società figlia) di uno Stato alla partecipante (società madre) di altri Stati membri. Nello stesso anno, è stata stipulata la Convenzione 90/436/CEE, rivolta all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate.

### Le novità in materia di imposte dirette

Recentemente la disciplina comunitaria delle

imposte dirette è stata integrata con due ulteriori atti: la Direttiva 2003/49/CE sul regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi; la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Infine molto importante per la tassazione delle imprese è la risoluzione, deliberata dal Consiglio il 1° dicembre 1997, con cui è stato adottato un pacchetto fiscale composto da un codice di condotta in materia tassazione delle imprese, dall'adozione di principi o norme comuni minime in materia di tassazione del risparmio (capital income) e dall'abolizione delle ritenute (withholding taxes) sui pagamenti transnazionali di interessi e royalties. Elemento centrale del pacchetto è il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese che impegna gli Stati membri ad eliminare, nei sistemi fiscali nazionali, i regimi speciali contenenti misure capaci di produrre occasioni di concorrenza fiscale sleale. Si tratta di un

impegno politico che, in quanto tale, pur non essendo dotato di autorità giuridica e quindi incapace di incidere in via immediata sulle sfere di competenza degli Stati e della Comunità Europea previste dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, ha avuto, grazie anche all'autodisciplina dimostrata dai singoli componenti dell'Unione, un significativo sviluppo. In conclusione è importante sottolineare che nelle materie in cui la sovranità fiscale degli Stati non viene pregiudicata da atti normativi provenienti dalle istituzioni comunitarie (es. l'accertamento e i controlli fiscali a carattere internazionale) non si sono verificate resistenze alle proposte di adozione di atti immediatamente vincolanti come i regolamenti mentre la Direttiva si conferma, per le sue caratteristiche, lo strumento più adatto per armonizzare i sistemi fiscali nazionali.

Gaetano Reale e Gianfranco Serio

QUADERNI GIURIDICI

L'INCIDENZA DELLE DISPOSIZIONI E LE SENTENZE UE

# Il diritto comunitario e i principi di fiscalità internazionale

## Criteri di collegamento e limiti alla potestà impositiva degli Stati

La fiscalità internazionale è regolata da norme interne espressione della sovranità dello Stato e da norme di diritto internazionale, originate da accordi basati sul consenso dei singoli Stati, che ne limitano l'esercizio con specifico riferimento alle fattispecie transnazionali. Come si inserisce in questo contesto il diritto comunitario? Quale è la peculiarità dei condizionamenti che da esso derivano alla potestà impositiva nazionale?

### Fiscalità e competenza degli Stati

Nella ripartizione delle competenze stabilita dal Trattato, la fiscalità è riservata in esclusiva agli Stati membri che devono, tuttavia, sottostare a precisi limiti negativi e positivi stabiliti da specifiche disposizioni del Trattato e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per un verso gli articoli da 90 a 92, e l'articolo 87, comma 1 del Trattato vietano agli Stati membri l'introduzione di norme tributarie discriminatorie, tali da condizionare la neutralità di allocazione degli investimenti nel territorio della Comunità e il libero esercizio delle quattro libertà fondamentali. Peraltro il successivo articolo 93 prevede - in positivo - la possibilità di introdurre norme di armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, destinate ad avere efficacia negli ordinamenti nazionali. Inoltre i margini di coordinamento offerti dall'articolo 94, che attribuisce al Consiglio il potere di deliberare all'unanimità direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati che abbiano incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune, e la Corte di Giustizia hanno progressivamente ampliato e legittimato l'iniziativa comunitaria anche in tema di imposte dirette.

### Diritto comunitario e normativa nazionale

Uno dei tratti distintivi del diritto comunitario, rispetto al diritto convenzionale, è che non si limita a condizionare la potestà legislativa degli Stati membri con riferimento ai criteri di tassazione delle sole fattispecie transnazionali che presentano, nel contempo, elementi di collegamento e di estraneità con il territorio nazionale. Esso interviene anche sulle norme di diritto interno relative a fattispecie esclusivamente nazionali.

E tra queste, di particolare importanza, le disposizioni che introducono agevolazioni che si connotano come aiuti di Stato. Inoltre vi è una crescente iniziativa comunitaria sui temi di fiscalità internazionale, finalizzata a valutare la compatibilità con il Trattato dei criteri di collegamento territoriale individuati dai singoli ordinamenti e le differenti modalità di tassazione tra residenti e non, che mette sotto esame la stessa libertà negoziale degli Stati membri in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni. Decisiva, in tal senso, l'evoluzione della giurisprudenza.

### Il ruolo della Corte di Giustizia

Anche in riferimento alla fiscalità diretta la Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati devono esercitare la sovranità nel rispetto dei principi comunitari, tra cui il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, che impone di trattare in maniera uguale situazioni analoghe e in maniera differenziata situazioni diverse (sentenze C-106/83 e C-80/94).

Poiché una differenza di trattamento basata sulla residenza può dissimulare una discriminazione in base alla nazionalità, la Corte ha passato in rassegna le differenze di tassazione tra residenti e non residenti. In linea di principio ha stabilito che "un diverso trattamento di tali due categorie di contribuenti non può essere qualificato, di per sé, quale discriminazione ai sensi del Trattato", posto che, ai fini delle imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola analoghe (sentenza C-80/94).

Il reddito percepito nel territorio di uno Stato da un non residente costituisce il più delle volte soltanto una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza. Ed è nel centro degli interessi personali ed economici che può essere valutata agevolmente la sua capacità contributiva con la disamina di tutti i suoi redditi e la sua situazione personale e familiare. Può, tuttavia, configurarsi una discriminazione incompatibile con il Trattato ogniqualvolta la posizione del non residente sia, di fatto, analoga a quella del residente, come nel caso in cui il "non residente non percepisce redditi significativi nello Stato in cui risiede e trae la parte essenziale delle sue risorse imponibili da una attività svolta nello stato dell'occupazione".

### I TRATTATI DI ROMA

Il 25 marzo del 1957 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi firmano a Roma nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio i due Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea per l'energia atomica (Euratom).

I Trattati furono ratificati in tempo utile per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

### Le sentenze di rilievo

La sentenza Schumacker (C-279/93) ha dunque affermato la necessità di riconoscere al non residente, cittadino di uno Stato membro, il trattamento attribuito al residente che svolge la medesima attività. E questo per quanto riguarda la considerazione, ai fini dell'imposizione, della sua situazione personale e familiare. Con altre pronunce la Corte ha messo altresì in discussione le differenti modalità di determinazione del reddito o di applicazione dell'imposta tra residenti e non residenti.

E, in particolare, la tassazione - in capo a questi ultimi - di redditi lordi assoggettati ad aliquota proporzionale con ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La sentenza Gerritse ha dichiarato discriminatoria una normativa nazionale che, di regola, assoggetta a tassazione i redditi dei non residenti senza detrazione delle spese professionali mentre i residenti sono tassati sui redditi netti. Invece è stata valutata positivamente l'applicazione di un'aliquota proporzionale, in luogo di quelle progressive previste per i residenti, soltanto se, di fatto, l'imposta che ne risulta non sia superiore a quella che deriverebbe dalla applicazione della tabella progressiva (sentenza C-234/01).

### Conclusioni


Di conseguenza sono esaminati dalla Corte criteri consolidati di tassazione delle ipotesi extraterritoriali e di ripartizione del potere impositivo tra lo Stato della fonte e lo Stato della residenza. Sono temi su cui ritorneremo, anche soffermandoci, più diffusamente sulle sentenze di maggior rilievo. Preme anticipare che la Corte riconosce come alcune disparità possano essere compatibili con il diritto comunitario se giustificate da "motivi imperativi di interesse generale". Tra cui la coerenza del sistema fiscale, ravvisabile quando vi sia un nesso diretto tra lo svantaggio subito dai soggetti cui non si applica una determinata disposizione, e il beneficio compensativo di cui essi si avvantaggiano (sentenze C-250/95 e C-294/97). Infine si segnalano gli interventi in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni. Il principio del "trattamento nazionale" impone a ciascuno Stato della Comunità di riservare alle società degli altri Stati membri lo stesso più favorevole trattamento riconosciuto, in via convenzionale, alle società di uno Stato terzo (sentenze C-307/97 e C-55/00).

Tamara Gasparri

## OLTRE CONFINE

## LO SCENARIO MACROECONOMICO E LE NUOVE STRATEGIE FISCALI

La corsa della locomotiva cinese continuerà anche nel 2004. Tra gli esperti infatti, almeno tra quelli interpellati recentemente dall'Unctad e tra i ricercatori londinesi dell'EIU (Economist Intelligence Unit), prevale la convinzione che l'incremento del Pil a fine anno possa atterrare all'interno di una forchetta non più ampia di due punti, ovvero, tra il 9 e l'11 per cento. In tale contesto la soglia del 10 per cento è ritenuta dalla maggioranza degli analisti la più probabile, a meno di interventi governativi orientati a contenere l'esuberanza del mercato domestico. Insomma, quest'anno circa un terzo della crescita globale potrebbe essere ascritta alla marcia svelta innestata da Pechino negli ultimi anni e confermata anche nel 2004, nonostante gli effetti frenanti imputabili in parte alla Sars.



\*La corsa del Pil cinese negli ultimi sei anni. Per il 2004 si tratta di una stima. Fonte: EIU

## L'illusione dei numeri

La Cina dunque si conferma nel ruolo di gigante economico in rapida e, apparentemente, inarrestabile ascesa. I numeri peraltro confermano tale trend. Ogni anno, 10 milioni di cinesi lasciano le campagne e raggiungono le città. Oggi, l'intera forza lavoro cinese, circa 750 milioni di persone, in pratica un numero superiore a quello di tutti i Paesi Ocse sommati insieme, risiede per metà nelle aree urbane. Il trasferimento, la mobili-

Con più di un miliardo di abitanti, escluse Taiwan, Hong Kong e Macao, la Cina è oggi lo Stato più popolato dell'Asia orientale e il terzo per estensione nel mondo. Dal punto di vista amministrativo il territorio è suddiviso in 22 province (esclusa Taiwan), 5 regioni autonome, 4 municipalità e 2 regioni a statuto speciale (Hong Kong e Macao). Il nome ufficiale del Paese è "Zhonghua Remmin Gongheguo" che significa Repubblica popolare cinese.

## Il sistema impositivo

Le principali imposte previste dal sistema tributario cinese sono l'imposta sul reddito societario, sulle plusvalenze patrimoniali, le ritenute fiscali su dividendi, interessi e royalties, sul reddito delle persone fisiche, l'Iva e altre imposte (sull'attività d'impresa, sui consumi, le tasse di registro, sulla proprietà immobiliare urbana, sull'utilizzo del suolo pubblico). L'anno fiscale cinese inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa, comprensiva di un'imposta locale, è annuale e il versamento deve essere effettuato in rate trimestrali. Entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare deve essere invece presentata la dichiarazione dei redditi che per le imprese comprende anche il bilancio, certificato da un revisore contabile. Il pagamento delle imposte deve essere effettuato entro cinque mesi dalla fine dell'anno fiscale.

## Le imprese e il fisco

Le imprese cinesi versano al Fisco un'imposta del 33 per cento (l'aliquota comprende quella sul reddito d'impresa pari al 30 per cento e locale pari al 3 per cento) mentre

tazione e l'impiego di una massa così consistente di occupati è alla base del miracolo cinese che ha permesso all'economia di raddoppiare le sue misure di scala ogni dieci anni e alle esportazioni del made in china di duplicarsi ogni cinque. Una crescita così decisa può però nascondere delle insidie inattese. Il boom dell'economia cinese non è infatti un gioco a somma necessariamente positiva per tutti gli attori del mercato globale. Alcuni ne trarranno ampi profitti, altri resteranno alla finestra, mentre i meno avveduti, quelli cioè che non avranno saputo cavalcare per tempo lo sprint di Pechino, dovranno fare i conti con perdite colossali.

## Le asprezze della competizione

Gli ultimi dati sull'economia cinese infatti

confermano quello che molti ripetono da tempo: nel medio e breve periodo, tutto ciò che sarà prodotto in Cina risulterà più economico nel resto del mondo e, viceversa, i beni e i prodotti che non sarà possibile far uscire dalle fabbriche cinesi registreranno invece una crescita costante dei prezzi e dei listini. In secondo luogo, se l'industria cinese continuerà a correre e a consumare materie prime mantenendo inalterato il passo degli ultimi anni si porrà presto un problema di esaurimento di risorse, soprattutto di quelle energetiche. La marcia irresistibile del dragone cinese potrebbe quindi provocare rialzi sostenuti dei prezzi nel mercato delle materie prime e una diminuzione altrettanto significativa dei listini per una parte del settore manifatturiero. È chiaro che profitti e perdite tra i protagoni-

sti del mercato globale - in pratica gli Stati, le imprese e i consumatori - saranno ripartiti a seconda del posizionamento di ciascun attore all'interno del perimetro economico internazionale, ovvero, dal fatto che venga a trovarsi all'interno dell'una o dell'altra delle due metà, vincente la prima e perdente la seconda, in cui la Cina sta involontariamente ridefinendo la geografia e la gerarchia economica e commerciale del Pianeta.

## E ora la Cina esporta anche capitali

Non soltanto manufatti e riproduzioni di beni griffati. Adesso Pechino esporta anche capitali. Secondo le stime recentemente diffuse dall'Unctad infatti, nei prossimi anni, forse già a partire dal 2004, la Cina sarà la prima economia tra quelle cosiddette "emergenti" a fare il suo ingresso nell'esclusiva top five che raccoglie i Paesi di provenienza della quota maggiore degli investimenti esteri diretti (Foreign direct investments) che ogni anno si spostano da un'economia all'altra in cerca di profitti e di nuove opportunità. Secondo l'Unctad nella classifica dei Paesi con i maggiori flussi di investimenti diretti nei prossimi anni, la Cina, stabile al quinto posto, è preceduta da Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti e seguita da Giappone e Olanda.

Naturalmente si tratta di un segnale importante che contribuisce a rendere plausibile l'ipotesi, da molti sostenuta, dell'ingresso in un tempo ragionevole, dieci o vent'anni, del gigante cinese anche nel club dei Paesi più ricchi, il G7 e, chissà, forse in compagnia dell'altro colosso asiatico, l'India.

Stefano Latini

## Rischi e opportunità all'ombra del Dragone...

### La Cina si conferma in ascesa esportando anche capitali



## ... che affila le unghie contro l'evasione fiscale

### Tra le iniziative la pagella del contribuente e le nuove norme sul processo tributario

quelle straniere sono soggette ad un'aliquota che, a seconda del settore in cui operano, degli sconti e delle agevolazioni erogate dall'Amministrazione finanziaria, scende fino al 20 per cento. Dal 2006, al più tardi, il prelievo del fisco sui redditi d'impresa potrebbe essere unificato con la conseguente applicazione di un'identica aliquota sia per le aziende straniere che per quelle nazionali. Il nuovo livello per la tassazione dei proventi di tutte le società che operano stabilmente nel mercato cinese dovrebbe attestarsi tra il 24 e il 28 per cento. L'Iva (generalmente il 17 per cento anche se è prevista un'aliquota ridotta del 13 per cento

su alcuni prodotti) è applicata, dal 1° gennaio 1994, sulla fornitura di servizi, sulla vendita, lavorazione ed importazione di prodotti. L'imposta sui consumi è invece dovuta da produttori, importatori e subappaltatori di determinate merci con aliquote variabili a seconda della tipologia della merce.

## Il piano anti-evasione

L'adesione di Pechino alla Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha imposto alle autorità cinesi di introdurre un maggiore rigore nei conti e più elevate soglie di efficienza nella gestione delle risorse del Paese. Non meno di due anni fa sono state

annunciate dall'allora Premier cinese Zhu Ronji regole innovative. In particolare l'introduzione di una pagella personale per tutti i contribuenti, classificati secondo uno speciale metodo di rating, la costituzione di un ufficio internazionale con il compito di mantenere i rapporti con le amministrazioni fiscali di altri Stati e con le banche dati delle organizzazioni internazionali. Ma la più importante riguarda il ribaltamento del principio dell'onere della prova nei processi tributari con i funzionari dell'amministrazione nel ruolo di veri e propri protagonisti chiamati direttamente a dimostrare per intero la consistenza delle accuse rivolte ai contribuenti oggetto di indagine.

Gianluca Di Muro

## Repubblica popolare cinese

**SUPERFICIE:** 9.596.986 kmq.

**DENSITÀ:** 130,1 ab./kmq.

**POPOLAZIONE:** 1.276.270.000

(dati 2001), escluse Taiwan,

Hong Kong e Macao

**CAPITALE:** Beijing (Pechino)

**LINGUA:** cinese mandarino

(lingua ufficiale), wu, yue, xiang,

hakka, gan, minbei, minnan e altre

**MONETA:** renminbi yuan

**RELIGIONE:** buddista e taoista, musulmana e cattolica

**GRUPPI ETNICI:** han, zhuan, manchi, hui, miao, uigur

**FORMA ISTITUZIONALE:** repubblica popolare

DIRITTO E DIRITTI

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

A cura di Rosanna Acierno

Nella rubrica sono mensilmente riprodotte le ultime decisioni della Corte di Giustizia Europea relative a tematiche fiscali di attualità, accompagnate dalle note di riferimento al contenzioso che ne facilitano la reperibilità



**DETRAZIONE IVA SULL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) - 29 aprile 2004  
procedimento C-137/02

"Domanda di pronuncia pregiudiziale Interpretazione della sesta direttiva Iva Diritto di detrazione dell'Iva pagata a monte da una Vorgründungsgesellschaft (società di diritto civile avente ad oggetto la predisposizione dei mezzi necessari all'attività di una costituenda società di capitali) Trasferimento a titolo oneroso alla costituita società di capitali dell'intero complesso dei detti mezzi Trasferimento non soggetto ad

Iva a seguito dell'esercizio della facoltà (prevista nell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva Iva) da parte dello Stato membro interessato".

Una società di persone, creata al solo fine di costituire una società di capitali, può legittimamente portare in detrazione l'Iva pagata sull'acquisto di beni e servizi ricevuti quando, in conformità al suo scopo sociale, successivamente alla costituzione della società di capitali, la sua sola operazione a valle sia stata la cessione a questa ultima dietro corrispettivo degli acquisti effettuati. E' quanto ha precisato la Corte di giustizia europea con una recente sentenza, rispondendo ad una questione postale dai giudici tedeschi in merito alla possibilità di detrarre l'Iva assolta a monte da parte di una società costituita al solo fine di

cedere i propri beni ad un'altra società da costituire. Infatti, secondo i giudici europei, un tale trasferimento non può essere considerato né alla stregua di una cessione né come prestazione di beni o servizi.

**DIRITTO ALLA DEDUZIONE DELL'IVA PAGATA A MONTE**

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004  
procedimento C-152/02

Sesta direttiva Iva - Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 - Diritto alla deduzione dell'Iva pagata a monte.

Condizioni per l'esercizio di tale diritto

Ai fini della deduzione dell'Iva pagata a monte, il relativo diritto deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato. E' questa la principale precisazione contenuta in una sentenza del 29 aprile con cui la Corte di giustizia europea ha chiarito alcune questioni in merito alle condizioni per l'esercizio del diritto alla deduzione dell'Iva pagata a monte.

**ASSOGGETTAMENTO AI FINI IVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SICAV**

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO

18 maggio 2004 - Causa C-8/03

"Sesta direttiva IVA - Nozione di soggetto passivo - Luogo delle prestazioni di servizi Esenzione della gestione dei fondi comuni di investimento - Sicav".

L'Avvocatura generale europea, interrogata in merito ad una questione relativa all'assoggettamento ai fini Iva delle attività di gestione di valori mobiliari svolte dalle Sicav, ha proposto alla Corte di Giustizia di risolvere la problematica postale dal Tribunal de première instance di Bruxelles nel senso che le società di investimento a capitale variabile, istituite conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, sono soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, e pertanto i servizi che sono effettuati a loro favore devono ritenersi realizzati nel luogo in cui tali società hanno stabilito la sede delle proprie attività economiche.

In particolare, secondo l'Avvocato generale, le operazioni effettuate da Sicav debbono essere considerate come attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Una Sicav è un organismo d'investimento collettivo di tipo statutario. A differenza dei fondi comuni d'investimento, la Sicav ha una personalità giuridica distinta da quella degli investitori e deve il proprio nome al fatto che il suo capitale può variare in continuazione, in base alle sottoscrizioni e al riacquisto di quote, oltre che alla valutazione dei suoi beni. Pertanto la Sicav è soggetto passivo ai fini Iva.

DIRITTO E DIRITTI

DALL' UNIONE EUROPEA

A cura di Saverio Cinieri

**Commissione UE, Direttiva n. 2004/79/CE del 4 marzo 2004**

La Commissione ha adottato la Direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della

Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Si ricorda che la Direttiva 2002/94/CE recalcuna modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. In particolare, la Direttiva è stata emanata per adeguare le pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposi-

zioni relative alla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti che risultano da operazioni relative al sistema di finanziamento FEAOG, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali a seguito delle modifiche introdotte in materia di informazioni da trasmettere all'autorità richiedente, di notificazione al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano, di adozione di provvedimenti cautelari e di recupero di crediti da parte dell'autorità adita per conto dell'autorità richiedente.

**Commissione UE, Regolamento n. 802 del 7 aprile 2004**

È stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 30 aprile 2004, L 133/1, il Regolamento con cui la Commissione UE ha emanato la normativa di esecuzione del regolamento del Consiglio UE che stabilisce l'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione tra le imprese (Reg. CE n. 139 del 2004). Il regolamento (CE) n. 139 del 2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notificazione ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta, mentre l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può

altresi comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. La Commissione, pertanto, ha stabilito che, nell'interesse della certezza del diritto, occorre definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notificazione. Il regolamento (CE) n. 139 del 2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, presentando una richiesta motivata prima di procedere alla sua notificazione, che una concentrazione che soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, secondo il caso. A tal fine è importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. Pertanto la richiesta motivata di rinvio deve contenere determinate informazioni ben specificate. In allegato al provvedimento è inserito un formulario che specifica le informazioni che le parti sono tenute a notificare alla Commissione Europea riguardo ai progetti di fusione, acquisizione o altra concentrazione affinché questa ne possa valutare in un unico procedimento (principio dello "sportello unico") la fattibilità nei termini perentori assegnati dal regolamento sulle concentrazioni.



## GLOSSARIO

A cura di Silvano Forte

Anche in questo numero una breve panoramica di alcuni dei termini più utilizzati nel linguaggio della fiscalità e della finanza internazionali.

## Stabile organizzazione

Il concetto è correntemente adottato da gran parte degli Stati quale presupposto per tassare nel proprio territorio i redditi prodotti dai soggetti non residenti. La "stabile organizzazione" ("permanent establishment") indica una sede fissa di affari grazie alla quale l'impresa è in grado di esercitare in tutto o in parte la sua attività entro il territorio di uno Stato estero. Secondo l'articolo 5 del modello convenzionale Ocse (doppia imposizione) la sede fissa di affari comprende una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, una miniera o giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di gas naturali.

## Spin off

Il termine viene utilizzato per designare la nascita di una nuova società, costituita dallo scorporo da un'altra società di maggiore entità. Il fenomeno dello spin off è frequente quando l'impresa madre decide di "esternalizzare" alcune funzioni affidandone la direzione e il controllo a ex dipendenti che diventano fornitori o clienti della prima.

## Splitting

Regime di trattamento fiscale dei redditi familiari con cui si determina l'aliquota da applicare all'imposta personale sul reddito sulla base della media dei redditi dei coniugi. Questo regime di trattamento fiscale permette di pervenire ad un alleggerimento del reddito complessivo.

## Spread

E' la differenza di prezzo fra due valori e viene utilizzato nel linguaggio finanziario per indicare la negoziazione simultanea di due beni (spread trading). Nelle quotazioni di Borsa si parla anche di "cross currency spread" con riferimento alle aspettative su un differenziale fra due tassi che appartengono a valute differenti.

## FIERE - CONGRESSI - CONVEGNI

## LE STABILI ORGANIZZAZIONI D'IMPRESA

Il 16 giugno si è svolto a Roma presso la Sala ex Chiesa di Santa Marta (Piazza del Collegio Romano) il convegno:

*"Attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni d'impresa. La riforma Ocse e i futuri scenari per le banche e le imprese"*.

L'incontro di studio, organizzato dall'Abi (Associazione bancaria Italiana), ha visto tra gli intervenuti la partecipazione del responsabile del progetto di riforma Ocse, John Neighbour, e del direttore del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze, Andrea Manzitti, oltre che di illustri esponenti del mondo bancario internazionale.

## WORKSHOP A CASABLANCA

L'Istituto per il Commercio Estero organizza il 22 e il 23 giugno a Casablanca, in Marocco, presso l'Hotel Royal, un workshop di due giorni finalizzato a incrementare le opportunità commerciali degli operatori italiani nel settore delle attrezzature alberghiere. Per ogni azienda italiana partecipante sono previsti incontri con le controparti locali.

In Marocco l'industria turistica è in piena evoluzione e il Governo è intenzionato ad aumentare la capacità ricettiva del paese dagli attuali due milioni a dieci milioni di turisti. Questo significa nuove interessanti occasioni di sviluppo per gli operatori italiani.

## A GINEVRA SI PARLA DI SPAMMING

L'itu, International Telecommunication Union, organizza a Ginevra, dal 7 al 9 luglio, un meeting sul sempre più attuale e invadente fenomeno dello spam.

Oltre a far registrare un vistoso incremento delle truffe via internet, lo spam viene considerato oggi una vera e propria minaccia per l'industria dei cellulari e della videotelefonata.

Le tematiche oggetto del meeting riguardano cinque argomenti principali: le dimensioni del problema, le soluzioni tecniche, l'educazione e la consapevolezza dei consumatori, il sistema legislativo e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

## ATTIVITÀ ARMATORIALE ED IMPOSIZIONE SUL REDDITO

Il 25 giugno a Ravenna nella sede del Corso di Laurea per Operatore Giuridico d'impresa, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna - Polo Scientifico Didattico di Ravenna - e la Fondazione Flaminia organizzano un convegno dal titolo:

*"Attività Armatoriale ed imposizione sul reddito nella riforma tributaria: il futuro della tonnage tax"*.

Una occasione per uno scambio di opinioni tra mondo scientifico, operatori ed istituzioni e per saggiare le prospettive di questa riforma nel contesto comunitario e delle relazioni internazionali.

A cura di Anna Maria Badiali

## CONFERENZA SULL'E-GOVERNMENT A ZAKOPANE

Dal 23 al 25 giugno si svolgerà a Zakopane, in Polonia, una conferenza sull'e-government. Parteciperanno all'incontro di studio rappresentanti delle Pubbliche amministrazioni, esperti di Information Technology e della Commissione europea. I temi principali oggetto del meeting riguardano il rapporto tra cittadini e piccole imprese con i nuovi servizi on line e il ruolo della pubblica amministrazione come fattore di stimolo per l'innovazione e lo sviluppo elettronico locale e regionale del territorio.

## OPPORTUNITÀ DI BUSINESS A KAVALA

A Kavala (Macedonia), il 18 e 19 giugno si è svolto il secondo dei tre eventi previsti dal progetto "Look-East Net. Allargamento ad Est: sfide e opportunità di business per le imprese innovative delle aree transfrontaliere". L'obiettivo è favorire la cooperazione economica delle regioni al confine con i paesi dell'Unione Europea. Oltre alle aziende locali sono presenti alla manifestazione le imprese provenienti da Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria ma anche associazioni di categoria, istituzioni, agenzie di sviluppo ed enti per la promozione turistica di varie città greche. I settori maggiormente interessati sono il tessile, il turistico, quello dell'estrazione e lavorazione del marmo. Numerosi gli workshop settoriali, visite aziendali e incontri bilaterali.

## NOTIZIE FLASH

## Flessibilità e filiere distrettuali protagoniste della crescita

La flessibilità produttiva e la presenza di filiere distrettuali capaci di operare secondo una logica di sistema sono i fattori che possono giocare un ruolo di rilievo nella crescita economica. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto di Unioncamere, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che ha preso in esame i bilanci delle imprese italiane depositati tra il 1997 e il 2002. Il Rapporto evidenzia anche che se al Nord Ovest la redditività delle imprese è prevalentemente di origine terziaria, il Nord Est e il Centro Italia si segnalano invece per un contributo più elevato dell'industria. Quanto poi alla ripresa della crescita economica internazionale, il Rapporto sottolinea che le ultime stime indicano per gli Stati Uniti un valore intorno al 4 per cento, per il Giappone intorno al 3 per cento mentre l'Europa dovrebbe raggiungere il 2 per cento soltanto nel 2005.

## Al Regno Unito il "palmares" della pressione fiscale

Secondo una recente ricerca dell'Asj, Adam Smith Institute, il fisco britannico è in Europa quello che prete di più dai contribuenti. Il centro di ricerca di orientamento conservatore, utilizzando i dati raccolti dall'Ocse, ha messo in evidenza che dal 1997 al 2002 tutti o quasi gli Stati membri dell'Ue (13 su 15) hanno provveduto a ridurre le aliquote e le imposte mentre nel Regno Unito si è andati nella direzione opposta. Nel 2002 la frazione di ricchezza assorbita dall'Erario

risultava accresciuta dell'1,6 per cento rispetto a cinque anni prima. Lo studio è stato elaborato analizzando l'andamento delle entrate fiscali nei 15 Paesi membri dell'Unione Europea in rapporto alla ricchezza prodotta, cioè al Pil. Subito dietro la Gran Bretagna, soltanto il Portogallo ha aumentato la quota delle imposte (+1,1 per cento) ma in misura inferiore.

## L'Isola di Man alla conquista dello spazio grazie al fisco

Nell'ultimo bilancio finanziario licenziato dall'esecutivo dell'Isola di Man, situata nel mare del Nord tra Irlanda e Gran Bretagna, si offre un immediato "zero-tax rate" in favore delle aziende, private e pubbliche, che operano nel settore aerospaziale e satellitare. A godere di una totale franchigia fiscale sono non soltanto le imprese che producono i componenti che rendono possibile la navigazione nello spazio ma anche quelle che organizzano i lanci di navicelle e di satelliti, e ancora, le compagnie che si occupano di fornire il sofisticato training per i potenziali astronauti o che gestiscono la vasta e imponente gamma di servizi legati alle esplorazioni dello spazio. L'isola di Man è un territorio indipendente affidato ad un esecutivo autonomo che opera sotto l'egida di un'assemblea legislativa (Tynwald), composta dalla House of Keys e dal Council.

## Negli Usa bocciati gli sgravi fiscali alle esportazioni

Il Senato americano ha approvato il mese scorso una norma che respinge la Fsc (Foreign Sales

A cura di Sonia Angeli

Corporation), la legge sulle esenzioni fiscali alle esportazioni delle imprese statunitensi. La notizia è stata accolta in Europa con grande soddisfazione. Ma, in attesa del completamento dell'iter parlamentare dopo il passaggio alla Camera dei Rappresentanti, da Bruxelles fanno sapere che le contromisure dell'Ue, ovvero i super-dazi imposti alle imprese americane, restano in piedi. Non appena il Congresso Usa abolirà la Fsc, la Commissione europea sospenderà immediatamente le sanzioni inflitte già da qualche mese. L'Unione Europea è fiduciosa sul risultato positivo del contenzioso e confida nell'approvazione di una nuova normativa. Intanto a Bruxelles si calcola che i super-dazi inflitti potrebbero costare alle multinazionali americane, che esportano in Europa, 315 milioni di dollari nel 2004 e 666 milioni nel 2005.

## Collaborazione Cina-Ue nel settore energetico

Da poco si è tenuto a Bruxelles il quinto summit di cooperazione bilaterale Unione Europea-Cina sull'energia. Nel corso della conferenza, inaugurata dalla vicepresidente della Commissione europea, Loyola de Palacio, e dal Ministro per la Scienza e la Tecnologia cinese, Ma Songde, il governo di Pechino ha assicurato una maggior concertazione nei settori di comune interesse nel campo della cooperazione energetica e, in modo particolare, per ciò che riguarda l'uso di tecnologie pulite, di energie rinnovabili e la ricerca energetica. Entro la fine dell'anno Bruxelles si augura di poter concludere con Pechino un accordo per l'uso pacifico di energia nucleare. Alla conferenza erano presenti numerosi rappresentanti dell'industria, delle associazioni industriali e delle amministrazioni pubbliche europee e cinesi.

MEMO  
entrate

PUBBLICAZIONE MENSILE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Direttore Responsabile  
Antonio IorioCaporedattore  
Gianluca Di MuroCoordinatore editoriale  
Silvano ForteEditore  
Agenzia delle Entrate  
Direttore Raffaele FerraraRedazione  
Viale Europa 242 - 00144 Roma  
Tel. 0650545602 - 0650545085  
Fax 065914277  
redazione.memoentrate@agenziaentrate.itRegistrazione Tribunale di Roma  
n.347/2003 del 28/7/2003Progetto grafico  
Interno Otto, RomaHanno collaborato a questo numero:  
Rosanna Acierno, Sonia Angeli, Anna Maria Badiali, Saverio Cinieri, Gianluca Di Muro, Silvano Forte, Tamara Gasparri, Stefano Latini, Gaetano Reale, Gianfranco Serio, Guerrino Sozza.

FISCO

affi

Rivista telematica

agenzia  
ENTRATE